



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO ALL' AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA



2014IT06RDRP005
Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015.
(Regolamento (UE) N. 1305 del 13 dicembre 2013)

Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Documento di modifica n. 3 (modifica ordinaria 2017)

Versione consolidata

Consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza

Giugno 2017

PREMESSA

Il comma 3 dell'art.49 Reg.(UE) n.1303/13 recante *disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio* prevede espressamente che il Comitato di sorveglianza del Programma sia consultato sulle modifiche proposte dall'autorità di gestione.

Il quadro normativo che disciplina le modifiche dei programmi è costituito dall'art. 30 del Reg.(UE) n.1303/13, dall'art. 11 del Reg.(UE) n.1305/13 e dal Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 e ss.mm. e ii.

Il documento contiene le informazioni previste nel comma 1, art. 4 del regolamento di esecuzione n. 808/2014 ed è pertanto strutturato in paragrafi corrispondenti alle lettere a, b, c e d del suddetto comma.

Nel corso del presente anno si coglie l'occasione per procedere ad una serie di modifiche derivanti da adattamenti necessari per un'ottimale attuazione di alcune misure/sottomisure.

SINTESI E MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA

Nella tabella sottostante sono riportati, per ciascuna modifica proposta, i riferimenti ai pertinenti capitoli del PSR oggetto di variazione

| Oggetto della modifica | Capitoli del PSR interessati |
|---|-------------------------------|
| a) Valore dei Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi | Capitolo 12 |
| b) Valutazione delle condizionalità ex ante applicabili al Programma | Capitolo 6 |
| c) Misura 1, sottomisura 1.1, Tipologia di operazione 1.1.1- sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze e sottomisura 1.2, Tipologia di operazione 1.2.1 – sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione | Capitolo 8.2.1.3.1, 8.2.1.3.2 |
| d) Misura 3, Sottomisura 3.1, Tipologia di operazione 3.1.1 - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. | Capitolo 8.2.3.3.1 |
| e) Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali | Capitolo 8.2.7 |
| f) Misura 7, sotto misura 7.1, tipologia di operazione 7.1.1 – sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone alto valore | Capitolo 8.2.7.3.1 |

| | |
|--|--|
| naturalistico | |
| g) Misura 16, sotto misura 16.1 – sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e sotto misura 16.2 – Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie | Capitolo 8.2.14, 8.2.14.3.2, 8.2.14.3.3, 10.3.14 |
| h) Demarcazione tra PSR e OCM Olio di Oliva | Capitolo 14 |

a) Capitolo 12 - Finanziamenti Nazionali/Regionali Integrativi

Sintesi della modifica:

Aumento delle risorse riservate dalla Regione Lazio ad alcune misure del Programma (quelle rientranti nell'art. 42 del TFUE) ed erogate con fondi regionali. Per la modifica del testo della tabella del capitolo 12 del PSR Lazio 2014/2020 si rimanda alla sezione successiva.

Motivazioni:

A seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016 è stata promulgata la legge 15 dicembre 2016, n.229, recante *interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*, che ha previsto, tra l'altro, per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, all'art. 21, la totale copertura, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987, della quota regionale dei rispettivi PSR relativa alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. Considerato che la Regione Lazio con la legge 31 dicembre 2016, n. 18, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019", aveva previsto lo stanziamento pluriennale 2017-2019 per assicurare la quota di cofinanziamento regionale per il PSR Lazio 2014/2020, al fine di garantire la ricostruzione e lo sviluppo dell'agricoltura regionale, la Giunta regionale ha ritenuto fondamentale assicurare il pieno utilizzo dei fondi regionali a favore delle aziende agricole e agroalimentari regionali, nonché delle zone rurali del Lazio. Pertanto, con Deliberazione n. 267 del 23 maggio 2017, sono state destinate le risorse rese disponibili per interventi a favore delle aziende agricole e agroalimentari regionali e delle zone rurali del Lazio, con particolare riguardo all'incremento dei Finanziamenti regionali integrativi alle misure rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 42 del Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE).

b) Capitolo 6 del PSR: valutazione delle condizionalità ex ante applicabili al Programma:

Sintesi della modifica:

Si ritiene di apportare la modifica che prevede la non applicabilità della Condizionalità ex ante P5.2 "Settore delle risorse idriche" al PSR 2014-2020 del Lazio.

Motivazioni:

la modifica deriva dal fatto che il Programma non prevede di finanziare interventi relativi all'aspetto specifico (focus area) 5A "rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura", ossia né gli interventi sulle strutture irrigue aziendali né quelli sugli invasi di capacità inferiore ai 250.000 m³.

Si rispetta la CEA P5.2 “Risorse idriche” è comunque obbligatorio ai fini dell’ammissibilità dei Consorzi irrigui ricadenti nel territorio della Regione Lazio alla tipologia di operazione 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture irrigue” prevista nel PSRN, di cui è Autorità di gestione il Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali.

c) Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Paragrafo “Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d’intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali”

Si propone di eliminare, tra le Focus Area, la FA 5A “rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura” in quanto non è previsto nel PSR alcun intervento concernente a questa FA e pertanto non possono essere attivate attività formative relative alla FA in questione.

Misura 1, Sottomisura 1.1, Tipologia di operazione 1.1.1

Paragrafo: “Costi ammissibili”

I “Costi ammissibili” sono stati modificati ed integrati come segue:

TESTO AGGIUNTO

- Spese di pubblicizzazione delle iniziative formative;
- Spese assicurazioni INAIL e assicurazioni aggiuntive per gli allievi/destinatari.

Commento [FM1]: Si veda nella sezione successiva per la versione definitiva del testo trasmesso all’UE

TESTO MODIFICATO

- “spese generali come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. “Descrizione generale delle misure” fino ad un massimo del ~~6%~~ **12%** dell’investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi.”

Motivazioni:

Le “*Spese di pubblicizzazione delle iniziative formative*” sono state inserite in quanto presenti nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvato con intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11/02/2016 ed omesse, per mero errore materiale, nella precedente versione.

Le “*Spese assicurazioni INAIL e assicurazioni aggiuntive per gli allievi/destinatari*” sono state inserite in quanto obbligo previsto dal “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124 del 30/06/1965); tali spese sono state omesse, per mero errore materiale, nella precedente versione.

Si ritiene di modificare la percentuale delle spese generali dal 6% al 12% in quanto la nuova percentuale proposta rientra nei limiti previsti all’art. 5 del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020” approvato con Determinazione G03831 del 15/04/2016 e, inoltre, sulla base dall’esperienza delle istruttorie delle domande di sostegno pervenute con il primo bando pubblico, detta nuova percentuale è più congrua con le spese dichiarate e dimostrate dagli enti di formazione nelle proposte progettuali presentate.

Misura 1, Sottomisura 1.2, Tipologia di operazione 1.2.1

Paragrafo: “Beneficiari”

I Beneficiari delle due diverse Attività “Dimostrative” ed “Informative” sono stati diversificati ed integrati come segue (si propone di aggiungere il testo evidenziato in giallo):

Per le Attività dimostrative: soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

Per le Azioni di informazione:

- Soggetti pubblici o privati che statutariamente perseguono attività di divulgazione ed informazione e attività dimostrative in ambito agricolo e forestale;
- Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
- Enti gestori dei siti Natura 2000.

Motivazioni:

La motivazione che ha portato alla diversificazione tra le due Attività previste in questa Sottomisura è stata quella di ampliare il campo dei possibili beneficiari della Tipologia di operazione 1.2.1 Azioni di informazione, in quanto le Azioni di informazione non richiedono una specifica competenza strettamente legata al settore della formazione.

Paragrafo: “Costi ammissibili”

I “Costi ammissibili” sono stati modificati ed integrati come segue:

TESTO AGGIUNTO

- Spese di pubblicizzazione delle iniziative dimostrative/informative;
- Spese assicurazioni INAIL e assicurazioni aggiuntive per gli allievi/destinatari.

Commento [FM2]: Idem c.s.

TESTO MODIFICATO

- “personale docente e non docente impegnato nel progetto **formativo dimostrativo/informativo**”;
- “spese generali come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. “Descrizione generale delle misure” fino ad un massimo del ~~6%~~ **12%** dell’investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi.”

Motivazioni:

Le “Spese di pubblicizzazione delle iniziative formative” sono state inserite in quanto presenti nel documento “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” approvato con intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 11/02/2016 ed omesse, per mero errore materiale, nella precedente versione.

Le “Spese assicurazioni INAIL e assicurazioni aggiuntive per gli allievi/destinatari” sono state inserite in quanto obbligo previsto dal “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR n. 1124 del 30/06/1965); tali spese sono state omesse, per mero errore materiale, nella precedente versione.

La modifica della parola “formativo” in “dimostrativo/informativo” è stata effettuata in quanto per mero errore materiale è stato utilizzato lo stesso termine della sottomisura 1.1.

Si ritiene di modificare la percentuale delle spese generali dal 6% al 12% in quanto la nuova percentuale proposta rientra nei limiti previsti all’art. 5 del documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020” approvato con Determinazione G03831 del 15/04/2016 e, inoltre, sulla base dall’esperienza delle istruttorie delle domande di sostegno pervenute con il primo bando pubblico, detta nuova percentuale è più congrua con le spese dichiarate e dimostrate dagli enti di formazione nelle proposte progettuali presentate

d) Misura 3, Sottomisura 3.1, Tipologia di operazione 3.1.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Sintesi della modifica:

oltre ad alcune correzioni di tipo meramente materiale, si propongono le seguenti correzioni alla scheda della misura 3, sottomisura 3.1, tipologia di operazione 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Paragrafo “Descrizione del tipo di intervento”:

Eliminazione del riferimento al Regolamento (CEE) n. 1601/91:

~~Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;~~

Motivazioni:

Il regolamento 1601/91 è stato abrogato dal Reg. 251/2014

Paragrafo “Costi ammissibili”

Punto 3: eliminare il testo barrato

~~3) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione e dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.~~

Motivazioni:

Essendo comunque obbligatoria la previsione di un piano dei controlli da parte dell'organismo di certificazione, che costituisce un soggetto terzo rispetto ai beneficiari, si ritiene utile di eliminare il piano di autocontrollo dall'elenco delle spese ammissibili, in quanto peraltro strumento di natura volontaria interno all'associazione di agricoltori.

Paragrafo: “Condizioni di ammissibilità”

In riferimento alla presentazione di una domanda di sostegno in ciascuno degli anni della partecipazione alla misura si apporta la seguente correzione (si propone di aggiungere il testo evidenziato in giallo):

~~La domanda di sostegno per la sottomisura è annuale.~~ La domanda di sostegno è relativa ad un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo. Le domande di pagamento per la sottomisura sono annuali. Gli impegni devono essere mantenuti per tutto il periodo richiesto a premio.

Motivazioni:

la previsione di una domanda di sostegno in ciascun anno è un obbligo che non scaturisce dalla normativa comunitaria ma da una scelta regionale effettuata nel PSR.

Si ritiene che tale obbligo costituisca una complicazione di carattere amministrativo con un non giustificato aggravio delle procedure amministrative e contrario al principio della semplificazione, obbligando il beneficiario a presentare, ogni anno, una nuova domanda di sostegno e l'amministrazione a rivalutare ex novo l'ammissibilità dell'operazione proposta.

Tuttavia, per garantire il rispetto degli impegni l'agricoltore dovrà presentare una domanda di pagamento annuale, per un periodo massimo di erogazione dell'aiuto di 5 anni, ai sensi dell'articolo 16 par. 3 del reg. UE n.1305/2013.

e) Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”

Sintesi della modifica:

si propone di modificare la definizione dei beneficiari utilizzata nelle tipologie di operazione 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1 e 7.7.1 della Misura 7 del PSR Lazio 2014/2020, uniformando, per le stesse categorie di soggetti, la terminologia usata.

Motivazioni:

Esigenza di uniformare, per ragioni di chiarezza e precisione, le definizioni dei possibili beneficiari riportate nelle distinte tipologie di operazione della misura 7.

f) Misura 7, sotto misura 7.1, tipologia di operazione 7.1.1 – sostegno per la stesura e l’aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone alto valore naturalistico.

Paragrafo 8.2.7.3.1.6. “Condizioni di ammissibilità”:

Vista la non piena sovrapposibilità delle zonizzazioni di tipo ambientale con i confini amministrativi dei Comuni, si può verificare il caso che un’area protetta o un’area della Rete Natura 2000 ricada parzialmente anche nelle zone A – Poli urbani della territorializzazione del PSR.

Si ritiene opportuno non escludere del tutto tali aree protette o Natura 2000 dalla possibilità di accedere al contributo del PSR, dal momento che la pianificazione per una determinata area protetta o natura 2000 non può essere parcellizzata, ma interessa l’area nel suo complesso, e che le aree protette situate parzialmente nelle zone A – Poli urbani sono soggette a maggiori pressioni antropiche, risultando dunque più sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico di altre aree situate in territori meno antropizzati.

Pertanto, si propone di applicare il criterio della prevalenza per l’ammissibilità dei Piani delle aree Natura 2000 o delle aree protette che interessano più Comuni, ammettendo il finanziamento anche per l’elaborazione di piani relativi ad aree che ricadono parzialmente in zona A – Poli urbani, in continuità territoriale e in proporzione comunque non superiore al 25% rispetto al totale della superficie interessata. In tali casi, l’aiuto concesso sarà limitato alla parte dell’area Natura 2000 o area protetta che ricade nelle zone B, C e D e sarà ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale dell’area ricadente in zona A – Poli urbani sul totale del territorio interessato dal piano.

Motivazione

La proposta deriva dalla considerazione che, trattandosi di limiti di aree Natura 2000 o aree protette e non di limiti amministrativi, in assenza di modifica ci si troverebbe ad escludere per intero i piani relativi alle aree Natura 2000 o aree protette che, pur ricadendo prevalentemente in zone B, C e D, interessano per una parte anche le zone A. Si sottolinea che le aree Natura 2000 o le aree protette situate parzialmente nei “poli urbani”, essendo soggette a maggiori pressioni antropiche, risultano più sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico di altre aree situate in territori meno antropizzati.

g) Misura 16, sotto misura 16.1 – sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura e sottomisura e sotto misura 16.2 – Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sintesi della modifica

Con riferimento alle due sotto misure in argomento, la disponibilità finanziaria, stante l'attuale piano finanziario, è allocata sulle sole focus area 2A e 3A e dunque unicamente su tali focus potrebbero essere ammessi pagamenti ai beneficiari delle sotto-misure 16.1 e 16.2. Pertanto, si ritiene necessario porre in coerenza il piano finanziario con le schede delle sotto-misure 16.1 e 16.2 ed inserire, per le medesime, degli stanziamenti su tutte le seguenti focus area: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E, ~~6C~~ nella tabella finanziaria della Misura 16 del capitolo 10. Per la sottomisura 16.2, si propone di aggiungere la focus Area 6C nella tabella riepilogativa delle sottomisure/tipologie di operazione della Misura 16. La necessità dell'aggiunta di tale focus Area è dovuta alla presenza della focus area 6C nella sotto-misura 16.1.

Commento [FM3]: Eliminata in quanto non pertinente con le sottomisure 16.1 e 16.2, si veda il testo nella sezione successiva

Inoltre, con riferimento alla sottomisura 16.1, si ritiene di eliminare, dalle condizioni di ammissibilità, il divieto di finanziamento per le imprese agricole e forestali e agroindustriali, singole o associate che abbiano rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la silvicoltura, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti e di mezzi tecnici per l'agricoltura e la silvicoltura.

Tale divieto non nasce infatti dalla normativa di riferimento, pertanto costituisce un inutile aggravio di tipo amministrativo e fa riferimento a una condizione non facilmente verificabile.

Coerentemente a quanto sopra descritto è necessario modificare la tabella del capitolo 8.2.14 Misura 16 ed il testo delle schede delle sotto-misure 16.1 e 16.2.

Tabella del capitolo 8.2.14 Misura 16: inserimento nelle focus aree indirette della sotto misura 16.2 della focus Area 6C;

Paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" sotto misura 16.1 (è aggiunto il testo evidenziato in giallo)

L'operazione è lo strumento con cui il PSR del Lazio sostiene l'avvio e il funzionamento di team di progetto funzionali alla costituzione di Gruppi Operativi per l'innovazione promuovendo una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva perseguendo prioritariamente gli obiettivi di cui alla priorità 1, focus area 1B del Regolamento n.1305/2013, le focus area 2A, 3A, P4, 5B, 5C, 5D, 5E e ~~6C~~ e le finalità del PEI di cui all'articolo n. 55 paragrafo 1 del Regolamento n. 1305/2013

Commento [FM4]: Idem c.s.

In particolare la FA 1B) persegue le seguenti finalità:

promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agro ecologici operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la selvicoltura;

• contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;

• migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;

• creare proficue sinergie mettendo in collegamento la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

Paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" sotto misura 16.2

La sottomisura risponde direttamente al fabbisogno 2 coerentemente con gli obiettivi delle focus area 1.b) e delle focus

area 2A, 3A, P4, 5B, 5C, 5D, 5E e 6C

Commento [FM5]: Eliminato su indicazioni UE in quanto la focus area 6C non è pertinente con la sottomisura 16.2

Paragrafo “Costi ammissibili” sottomisura 16.2

Si propone di eliminare l’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo di nuovi brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, in quanto il finanziamento di tali spese non andrebbe a beneficio della collettività.

Si mantiene invece, tramite l’esplicitazione in un nuovo punto elenco, l’ammissibilità delle spese di acquisizione ai fini dell’uso di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, laddove strettamente connessi e necessari per il progetto.

Capitolo 10.3.14 (Piano finanziario)

Inserimento degli stanziamenti, nell’ambito della misura 16, per le focus Area 4A, 4B, 4C, 5B, 5C, 5D, 5E, 6C

Infine, si coglie l’occasione per assicurare una migliore descrizione dei costi ammissibili per la sottomisura 16.2 che si configura come una rettifica redazionale.

Motivazioni:

Il vigente quadro finanziario della misura 16 comporterebbe la pubblicazione di un Avviso per le sotto misure in questione solo sulle Focus Area 2A e 3A, determinando una sostanziale riduzione della platea dei potenziali G.O. (Gruppi operativi) in via di costituzione e, dunque, della capacità d’azione della misura in riferimento alle aspettative del territorio. **La necessità dell’aggiunta della focus Area 6C è dovuta alla presenza della focus area 6C nella sotto misura 16.1 in coerenza con i fabbisogni associati alle sottomisure in argomento.**

i) DEMARCAZIONE OCM OLIO DI OLIVA

Sintesi della modifica

Oltre a una modifica redazionale del testo per assicurare una migliore lettura del contenuto del paragrafo, la modifica riguarda l’introduzione di una soglia economica dell’investimento pari ad € 200.000,00 di demarcazione degli interventi sostenuti nell’ambito dei Programmi di sostegno (OCM) o nell’ambito del PSR Lazio 2014/2020. Inoltre, si intende non precludere la possibilità di partecipare al regime di aiuto del PSR ai soci di una OP non beneficiari di misure ricomprese nel programma di sostegno dell’Organizzazione.

Motivazione:

In previsione dell’imminente approvazione del regolamento che modificherà il regolamento delegato (UE) 611/2014, prescrivendo che gli Stati membri indichino dei chiari criteri di demarcazione che assicurino che nessun aiuto venga concesso tra quelli previsti dall’articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 per operazioni o azioni che sono soggette ad aiuto con qualsiasi altro strumento dell’Unione europea, si ritiene necessario indicare dei criteri di demarcazione tra OCM Olio di Oliva e PSR più definiti rispetto a quelli descritti nel capitolo 14 della vigente versione del documento di programmazione.

QUADRO GIURIDICO DELLA MODIFICA

La presente proposta di modifica si inquadra nell'ambito delle tipologie di modifiche di cui all'articolo 11, lettera b), del regolamento UE n. 1305/2013 (modifiche che non alterano la strategia del programma).

EFFETTI ATTESI DELLA MODIFICA SULLA STRATEGIA DEL PROGRAMMA E RELAZIONI CON L'ACCORDO DI PARTENARIATO (ADP) 2014-2020

La presente proposta non prevede modifiche alla strategia del PSR ed è coerente con l'Accordo di Partenariato 2014-2020.

Per quanto attiene alla modifica dei target, l'aumento delle risorse erogate a titolo di finanziamenti regionali integrativi (art. 82 del reg. UE n. 1305/2013) produrranno un corrispondente aumento dei progetti finanziati.

PROCEDURA PREVISTA

Il Comitato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 49 del regolamento UE n. 1303/2013, è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, può esprimere un parere sulla modifica proposta dall'Autorità di gestione (AdG). Acquisito il parere del Comitato, l'AdG provvede alla trasmissione formale della proposta alla Commissione UE.

CONTENUTO DELLA MODIFICA

A seguire, si riporta il riferimento al capitolo del programma e al paragrafo dove occorre apportare la modifica, nonché il testo del capitolo/paragrafo emendato, con le eliminazioni in carattere barrato, mentre le integrazioni sono evidenziate in carattere sottolineato o su sfondo giallo.

Punto a) Aumento delle risorse previste a titolo di finanziamenti regionali integrativi.

- Si interviene nella tabella di cui al cap. 12 del PSR **ultima versione trasmessa con email al CDS del 26/06/2017**

| MISURA | FINANZIAMENTI NAZIONALI INTEGRATIVI DURANTE IL PERIODO 2014-2020 (IN EUR) |
|--|---|
| M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) | 0,00 |
| M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) | 500.000,00 |
| M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) | 0,00 |
| M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) | 8.000.000,00 24.081.577,21 |
| M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) | 500.000,00 |
| M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) | 5.000.000,00 21.000.000 |
| M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) | 0,00 |
| M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) | 0,00 |
| M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) | 0,00 |
| M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) | 0,00 8.246.373,45 |
| M11 - Agricoltura biologica (art. 29) | 0,00 |
| M113 - Prepensionamento | 0,00 |
| M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) | 0,00 |
| M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria | 0,00 |
| M14 - Benessere degli animali (articolo 33) | 0,00 19.345.763,97 47.500.000,00 |
| M16 - Cooperazione (art. 35) | 0,00 |
| M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013] | 10.000.000,00 10.203.765,34 |
| M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54) | |

| | |
|--|-----------------------|
| M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione | 0,00 |
| Totale | 24.000.000,00 |
| | 83.877.479,97 |
| | 112.031.716,00 |

Punto b) Condizionalità ex ante

Occorre modificare il capitolo 6 e conseguentemente il piano d'azione di cui al paragrafo 6.2.2 del PSR

| Regioni | Criterio non rispettato | Azioni da attuare | Scadenza | Soggetti responsabili per l'attuazione | Criterio soddisfatto (Si/No) | Azioni attuate | Data di completamento | Commenti |
|---------|-------------------------|---|------------|--|------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Lazio | P5.2.a | Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei per la quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo, al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo. | 31/12/2016 | Regione Lazio - Direzione regionale Ambiente | | | | Non applicabile |
| Lazio | P5.2.a | Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015). | 31/12/2016 | Autorità di gestione dei distretti idrografici | | | | Non applicabile |
| Lazio | P5.2.a | Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati. | 31/12/2016 | Autorità di gestione dei distretti idrografici | | | | Non applicabile |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---|------------|---|--|--|--|-----------------|
| Lazio | P5.2.a | Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015). | 31/12/2016 | Autorità di gestione dei distretti idrografici | | | | Non applicabile |
| Lazio | P5.2.a | Adozione di un sistema tariffario differenziato in base ad un meccanismo "antisprechi" nel rispetto del principio "chi inquina paga". A tal fine, è stato adottato, nel mese di febbraio 2015, il Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua (G. U. n. 81 dell'8 aprile 2015 – Serie generale). Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi. | 31/12/2016 | Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici. Regione Lazio - Direzione regionale Ambiente | | | | Non applicabile |

Punto c) Misura 1 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione

Si modifica la scheda della misura di cui al capitolo 8.2 del PSR come da testo a seguire:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Base giuridica

- Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e Articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014.

Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali, richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole e silvicole. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari, gestori del territorio e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale ed al raggiungimento quindi dei tre obiettivi trasversali del sostegno allo sviluppo rurale: innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. Il trasferimento delle conoscenze e le azioni di informazione assumono diversi profili come corsi di formazione tradizionali, workshops, azioni dimostrative e azioni di informazione. La diversificazione degli strumenti adottati, così come i contenuti degli stessi, consentono di adattare l'azione formativa ed informativa a diversi contesti economici e rurali e far fronte alle esigenze individuate dall'analisi del contesto, contribuendo in maniera trasversale a coadiuvare gli interventi programmati nell'ambito delle altre priorità dello sviluppo rurale. Particolare attenzione sarà posta nel finalizzare le attività di formazione ed informazione al trasferimento dell'innovazione in agricoltura e a rinsaldare i nessi tra agricoltura e ricerca. Sarà inoltre data adeguata attenzione ai temi specificamente legati all'attività imprenditoriale, quali il marketing, la normativa e le tecnologie per l'informazione e la comunicazione (TIC). L'approccio di natura globale e non settoriale che contraddistingue la programmazione rurale per il periodo 2014 - 2020, ed in particolare il ruolo assegnato alle attività di formazione ed informazione, può essere ulteriormente ampliato o meglio amplificato, tenendo conto degli obiettivi e degli interventi individuati da altri strumenti normativi Comunitari che concorrono direttamente ed indirettamente al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) 1305/2013. In particolare si rimanda alla Direttiva 2009/128/CE che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione delle politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari. Nell'armonizzare quindi obiettivi e strumenti d'intervento, l'azione formativa ed informativa sostenuta dalla presente misura, assume un ruolo ed una importanza strategica per il settore agricolo, alimentare e forestale, le zone rurali e più in generale per l'intera collettività. In quest'ottica si vuole generare una sinergia tra i diversi strumenti normativi e attuativi della PAC. Nel contesto della strategia di programmazione quindi, le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione rappresentano una misura orizzontale e, pertanto, rilevante per tutte le Focus Area delle sei priorità previste dal Regolamento. La presente Misura contribuisce in modo diretto al

raggiungimento degli obiettivi della **Priorità 1** e della **Focus Area 1c** e fornisce un contributo positivo agli obiettivi trasversali quali ambiente, clima e innovazione.

I fabbisogni associati sono: F2 "*Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende*"; F5 "*Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale*", F6 "*Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale*". La misura risulta programmata per il contribuire anche agli obiettivi specifici delle **Focus Area 2a, 2b, 3a, 3b,4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 6a e 6c**.

Demarcazione con gli interventi finanziati nell'ambito della misura 2 (consulenza e formazione/aggiornamento dei consulenti): La Misura mira a fornire informazione e formazione riguardo a tutte le tematiche di cui necessitano le persone che lavorano nel settore agricolo, agroalimentare e forestale e nelle PMI situate in zone rurali per migliorare il rendimento della loro azienda. L'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone per trasmettere loro nuove informazioni e migliorare le loro abilità attraverso la formazione. E' un servizio volto a mantenere regolarmente informati i destinatari, aggiornandoli sui risultati delle ricerche condotte nelle aree d'interesse e formandoli sui nuovi strumenti che possono essere utili a sviluppare il loro lavoro.

Elenco delle sottomisure:

| Codice | Denominazione |
|--------|--|
| 1.1. | Formazione professionale ed acquisizione di competenze |
| 1.2. | Attività dimostrative e azioni di informazione |

Si riporta di seguito la tabella valida per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

| Cod. | MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI PREVISTE | FABBISOGNI ASSOCIATI | FOCUS AREA DIRETTA | FOCUS AREA INDIRETTA |
|-------|--|---|--------------------|---|
| 1.1.1 | supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze | F.5 Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale F.6 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale | 1C | 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5B 5C 5D 5E |
| 1.2.1 | supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione | F.2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende | 1C | 2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5B 5C 5D 5E |

Tabella fabbisogni-focus area

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede il sostegno di iniziative di formazione ed acquisizione di competenze a favore degli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti nelle aree rurali.

Le azioni di formazione ed acquisizione di competenze dovranno garantire ai destinatari dell'intervento adeguate conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività e l'efficienza dell'impresa, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'utilizzo di tecniche e pratiche aziendali a minor impatto ambientale ed ecocompatibili, per ottimizzare i processi produttivi aziendali e contestualmente migliorare la qualità delle produzioni, per preservare l'ambiente e la salute dei consumatori. Le tematiche trattate nei progetti formativi dovranno prevedere particolari focus riguardo l'innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nell'ambito di questa sottomisura le azioni di formazione e di acquisizione di competenze finanziabili riguardano corsi di formazione di natura collettiva e su tematiche inerenti alle F.A. richiamate nella strategia di programma.

Le azioni formative possono essere svolte in aula e in campo.

Destinatari: Addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti nelle aree rurali.

Sinergie saranno infine realizzate con le attività svolte nell'ambito del POR FSE.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale.

Il sostegno consta in un rimborso dei costi ammissibili sostenuti dal fornitore del servizio (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento della conoscenza gli imprenditori e i dipendenti (destinatari finali) di imprese agricole, forestali, gestori del territorio e PMI del territorio rurale.

Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella Regione Lazio" di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007 ed eventuali ss.mm.ii. Direttiva UE 2009/128/CE.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale.

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Beneficiari

Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore

forestale e agroalimentare.

I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

Se il beneficiario è la Regione Lazio l'attività formativa viene svolta dalla stessa attraverso propri enti strumentali o, in alternativa, applicando la procedura di affidamento "in-house", nel rispetto delle seguenti condizioni:

- preventiva valutazione dell'economicità dell'affidamento "in-house";
- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze ed informazioni.

Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti".

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;
- affitto di aule;
- noleggio, ivi incluso il leasing, di macchine di attrezzature;
- acquisto di materiale didattico;
- produzione di supporti didattici e di materiale di informazione sui corsi;
- costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
- spese relative alla realizzazione dei corsi
- Spese di pubblicizzazione delle iniziative formative;
- Spese assicurazioni INAIL e assicurazioni aggiuntive per gli allievi/destinatari;
- spese generali come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. "Descrizione generale delle misure" fino ad un massimo del 6% 12% dell'investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi.

Le visite didattiche dovranno obbligatoriamente essere parte integrante dell'attività formativa.

Non sono ammissibili, nel caso del leasing, gli altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Commento [FM6]: Nuova versione concordata con UE e con il responsabile di misura: tale livello di dettaglio potrà essere previsto nel Bando pubblico mentre non è necessario nella scheda di misura

Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai

destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area.

I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari, al momento della concessione dell'aiuto, devono essere in possesso del requisito dell'accredimento rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la richiesta di accreditamento può essere presentata in un qualsiasi momento: non è preclusa la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale.

La Regione Lazio ha disposto e definito, con propri atti gli standard minimi di qualità, comuni a livello nazionale, nel sistema di orientamento e formazione professionale, con garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati. I soggetti devono rispondere ai seguenti Criteri di Accredimento:

- affidabilità economica e finanziaria;
- capacità gestionali e risorse professionali;
- adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi di formazione;
- i docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisita dall'organismo di formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Principles with regards to the setting of selection criteria

Saranno definiti in relazione agli obiettivi specifici della focus area di riferimento. Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate, la rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti (min/max anche in funzione del rispetto dell'obiettivo 2018), l'affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato. Priorità saranno attribuite anche agli Organismi di formazione che cooperano con i Gruppi Operativi dei PEI

In fase attuativa della programmazione potranno essere attribuite forti priorità ai progetti formativi rivolti:

- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda;
- agli agricoltori attivi che aderiscono alle misure 10 e 11 del presente programma, introducendo o mantenendo in azienda operazioni agro-climatico-ambientali o il metodo di produzione biologica;
- agli agricoltori che aderiscono alla misura 3 per la prima partecipazione a sistemi di qualità riconosciuti.
- agli agricoltori che aderiscono alla misura 14 "benessere animale"

Inoltre sarà data priorità ai progetti formativi che garantiscono una attività dimostrativa sul campo.

| |
|--|
| |
|--|

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

| |
|---|
| Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute. |
|---|

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

| |
|---|
| L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati. |
|---|

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività.

CP 8 – I beneficiari non rispettano gli impegni.

Modifica degli impegni assunti in termini di possesso dei requisiti professionali per svolgere. L'attività di docenza e tutoraggio per le iniziative nel campo della formazione e dell'informazione.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 12 – Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Tempi lunghi del procedimento amministrativo dovuti al ritardo nel rilascio di documentazione ritenuta essenziale per l'ammissibilità (autorizzazioni oppure certificazioni quale, ad esempio, quella attestante la situazione contributiva).

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo.

CP 15 - Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività.

APC 4 - Azione preventiva: Introdotta l'utilizzo di supporti informatici per la comunicazione tempestiva del calendario/variazioni dei corsi e seminari. Progressiva estensione della modalità di comunicazione con i beneficiari tramite posta elettronica certificata e utilizzo di ulteriori supporti informatici per la comunicazione tempestiva del calendario/variazioni dei corsi e seminari.

CP 8 - Modifica degli impegni assunti in termini di possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività di docenza e tutoraggio per le iniziative nel campo della formazione e dell'informazione.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni.

Obbligo per i richiedenti dell'accreditamento per attività formative presso Regione Lazio.

Predisposizione di linee guida e check list sulla ragionevolezza degli impegni assunti e ammissibilità delle varianti alle commissioni istruttorie ed ai responsabili di misura.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 12- Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Tempi lunghi del procedimento amministrativo dovuti al ritardo nel rilascio di documentazione ritenuta essenziale per l'ammissibilità.

APC 5 - Introduzione di alcuni elementi di semplificazione, facilitati anche dalla normativa nazionale nel frattempo intervenuta (in particolare, D.L. n. 69/2013 cd. "Decreto del fare"). Sono ricomprese: procedure informatizzate per l'acquisizione delle informazioni direttamente dall'Ente preposto al rilascio; procedure per l'attuazione, in raccordo con l'OP, di compensazioni in caso di debito del beneficiario verso l'ente previdenziale.

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei destinatari finali mediante compilazione di appositi questionari;

verifiche in loco a campione durante lo svolgimento della formazione;

apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Piano formativo.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta

APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici di AGEA con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

Effetti attesi/Note: Tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi.

fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;

il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di pagamento segnalando, con appositi avvisi.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

Intensificazione dei controlli in loco ed in itinere (senza preavviso) per la verifica del corretto svolgimento delle attività, della coerenza delle iniziative formative, della presenza dei destinatari alle stesse.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La Determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa o non sia possibile un'indagine di mercato *ad hoc*.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'operazione non prevede scambi interaziendali e visite di breve durata.

1.2.1 Attività dimostrative/ azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio, in merito all'impiego di metodi di produzione ed ai vantaggi e benefici conseguenti, volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la competitività, l'efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. Nell'ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione anche al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto, immediato e circostanziato.

Nell'ambito di questa sottomisura saranno finanziate attività dimostrative ed informative.

Attività dimostrative: sessioni pratiche svolte in un'azienda/area agricola o forestale, presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma, con particolare riguardo alla divulgazione di innovazione (utilizzo di nuovi macchinari, metodi di protezione delle colture a basso impatto ambientale, particolari tecniche di produzione). Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare le abilità dei destinatari dell'azione formativa, per verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazioni proposte.

Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere superiore alle 50 ore o in singole iniziative di durata non inferiore alle 5 ore.

Azioni di informazione: attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio tra cui i tecnici pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma. Le attività di informazione finanziabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata qualificazione, workshop, convegni, produzione di materiale informativo (newsletter, bollettini, schede informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne informative a mezzo stampa o mezzi di comunicazione digitale. I materiali di supporto e le azioni di informazione non possono contenere riferimenti a marchi aziendali, produttori o promuovere prodotti specifici.

Gli interventi possono essere attivati, in funzione sinergica, nell'ambito della progettazione integrata e di progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione di cui alla misura 16.

Destinatari: persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti, nel settore agricolo (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), forestale, agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori economici le cui imprese di riferimento rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa nelle zone rurali come individuate nel documento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Lazio.

Le PMI che operano nelle zone rurali per poter essere destinatarie delle suddette iniziative, devono essere conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, così come indicati nel Decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

| |
|--|
| |
|--|

Tipo di sostegno

| |
|-------------------------------|
| Contributo in conto capitale. |
|-------------------------------|

Collegamenti con altre normative

| |
|--|
| <p>Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013. Direttiva “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio” di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007. Direttiva 2009/128/CE.</p> <p>Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.</p> <p>Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</p> <p>Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale.</p> <p>Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici.</p> |
|--|

Beneficiari

| |
|---|
| <p>Per le Attività dimostrative: soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.</p> <p>Per le Azioni di informazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Soggetti pubblici o privati che statutariamente perseguono attività di divulgazione ed informazione e attività dimostrative in ambito agricolo e forestale;• Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;• Enti gestori dei siti Natura 2000. <p>I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di concorrenza.</p> <p>Se il beneficiario è la Regione Lazio l’attività formativa/dimostrativa viene svolta dalla stessa attraverso propri enti strumentali o, in alternativa, applicando la procedura di affidamento “in-house”, nel rispetto delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• preventiva valutazione dell’economicità dell’affidamento “in-house”;• l’amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore “in-house” analogo a quello esercitato sui propri servizi;• l’entità “in-house” deve realizzare la parte più importante della propria attività con l’amministrazione |
|---|

aggiudicatrice che la controlla.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze ed informazioni.

Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1 lettera b) e d) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura ammortamenti".

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nel progetto **formativo dimostrativo - informativo**;
- affitto dei siti in cui si svolge l'attività dimostrativa o informativa;
- noleggio di attrezzature;
- acquisto di materiale didattico;
- produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet, audiovisivi, pagine web, newsletter);
- realizzazione di campagne informative attraverso mass media;
- costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
- spese relative alla realizzazione dei corsi
- ~~Spese di pubblicizzazione delle iniziative formative;~~
- ~~Spese assicurazioni INAIL e assicurazioni aggiuntive per gli allievi/destinatari;~~
- spese generali come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. "Descrizione generale delle misure" fino ad un massimo del 6% **12%** dell'investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi dimostrativi - informativi.

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di investimento in conformità a quanto previsto dall'art.45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese di acquisto o leasing di nuovi macchinario attrezzature sono ammissibili, mentre i costi connessi al contratto di leasing quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali del locatore e spese di assicurazione non sono ammissibili.

Commento [FM7]: Idem c.s.

Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area.

I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari, al momento della concessione dell'aiuto, devono essere in possesso del requisito dell'accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la richiesta di accreditamento può essere presentata in un qualsiasi momento,; non è preclusa la possibilità di presentare domande di

aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale.

La Regione Lazio ha disposto e definito, con propri atti gli standard minimi di qualità, comuni a livello nazionale, nel sistema di orientamento e formazione professionale, con garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati, sinteticamente i soggetti devono rispondere ai seguenti Criteri di Accreditamento:

- affidabilità economica e finanziaria;
- capacità gestionali e risorse professionali;
- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi di formazione;
- i docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisita dall'organismo di formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Gli interventi presentati nell'ambito di una progettazione integrata o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Le azioni d'informazione riguardano le tematiche individuate nei focus area richiamati nella strategia di programma. Avranno quindi carattere specifico sia per le tematiche trattate che per il target di riferimento, distinguendosi nettamente dalle azioni di pubblicità e informazione di cui al Reg. 1303/2013, Capo II articoli 115 "Informazione e comunicazione" e 116 "Strategia di comunicazione".

Principles with regards to the setting of selection criteria

Saranno definiti in relazione agli obiettivi specifici della focus area di riferimento. Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate, la rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti (min/max anche in funzione del rispetto dell'obiettivo 2018), l'affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curricula del personale utilizzato.

Costituirà comunque un fattore di priorità le attività dimostrative e di informazione che prenderanno in conto le risultanze delle azioni svolte dai PEI nell'ambito dei progetti innovativi realizzati dai Gruppi Operativi nell'ambito della misura 16.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute.

Nel caso di progetti dimostrativi, gli investimenti materiali sono rimborsati per la sola quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto dimostrativo rispetto alla vita economica del bene realizzato/acquistato.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi

CP 11 Applicazione delle norme su gli appalti pubblici e sulle procedure di gara

Carenze in materia di controlli del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare

Svolgimento dell'attività di informazione non coerente con quanto indicato nel progetto.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

Predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure il PSR).

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798)

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

Elaborazione da parte della Regione in collaborazione con AGEA di una check-list di controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari

Creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a valere su PSR in corso

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare

Svolgimento dell'attività di informazione non coerente con quanto indicato nel progetto presentato.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni.

Verifiche in loco a campione durante lo svolgimento delle attività di informazione.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

non presenti.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La Determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa o non sia possibile un'indagine di mercato ad hoc.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'operazione non prevede scambi interaziendali e visite di breve durata.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante.

Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.

Punto d) Misura 3, Sottomisura 3.1, Tipologia di operazione 3.1.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari”

Modifica della scheda di misura di cui al capitolo 8.2 del PSR

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura: 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite al fine della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta ai regimi di qualificazione delle produzioni previsti dall'articolo 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da

1) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, e in particolare:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

~~— Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;~~

- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

- Regolamento (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

2) Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg. UE n. 1305/2013, e in particolare:

Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011 del 03/02/2011, che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata”.

- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”.

- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”.

Il sostegno, può essere inoltre, concesso agli imprenditori agricoli e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri unicamente per prodotti destinati al consumo umano, secondo i seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale **significativamente superiore** alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

- il regime è aperto a tutti i produttori;

- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Il sostegno è concesso, infine, agli imprenditori agricoli o alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, unicamente per prodotti destinati al consumo umano.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

L'incentivo è erogato sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un periodo massimo di 5 anni.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare

sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - “settore vitivinicolo”;
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- ~~Reg. (CEE) 1601/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;~~
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari gli agricoltori attivi e le loro associazioni.

Sono beneficiari della misura esclusivamente gli agricoltori attivi e le loro associazioni che partecipano per la prima

volta a un sistema di qualità dopo la presentazione della domanda di sostegno. L'aiuto può essere concesso per un massimo di cinque anni. I beneficiari che già partecipano a un sistema di qualità al momento della loro domanda di sostegno non sono ammissibili.

Gli agricoltori, singoli o associati, che possono partecipare ~~del~~ al sostegno devono risultare "agricoltore in attività", come definiti dallo stato membro in attuazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

- 1) costi di prima iscrizione al sistema di qualità;
- 2) contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, compresi i costi per le verifiche ispettive dell'organismo responsabile dei controlli;
- 3) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione ~~e dal piano di autocontrollo dell'associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei controlli.~~

Le spese devono essere sostenute dal beneficiario per la partecipazione propria, se prevista, e degli ~~degli~~ dagli agricoltori associati al regime di qualità indicato nella domanda di aiuto.

I costi di cui al punto 1) sono ammissibili solo una volta.

I costi di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- gli agricoltori che possono partecipare ~~del~~ al sostegno devono risultare “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili sopra indicati.

Le associazioni di agricoltori per beneficiare dell’aiuto devono dimostrare di operare in regimi di qualità riconosciuti e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità

Gli impegni

La domanda di sostegno per la sottomisura è annuale. La domanda di sostegno è relativa ad un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo. Le domande di pagamento per la sottomisura sono annuali. Gli impegni devono essere mantenuti per tutto il periodo richiesto a premio.

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - “settore vitivinicolo”;
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- Reg. (CEE) 160/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”.
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia”.
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo

2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

Si riporta di seguito la lista aggiornata dei regimi di qualità di cui ai Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ammissibili ai sensi della presente misura:

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- tipologia del sistema di qualità;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione con priorità per le aree D e/o le zone montane;
- favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei;
- numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta;
- beneficiari che partecipano ad approcci collettivi.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 3.000 all'anno/azienda.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento ; presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento

CP 15 - Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Rischi connessi alla verifica della effettiva adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime stesso.

II. Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

o utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti

a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure

amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

o demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN);

o verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili – utilizzo del sistema SI.GE.CO previsto dell'Accordo di Partenariato (Allegato II).

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non

corretta.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

o fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;

o il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione

delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza;

o stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi connessi alla verifica della effettiva adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime stesso.

Accertamento della esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica di registri ed elenchi dei soci, dove previsti.

Accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione al regime del singolo beneficiario (a mezzo banche dati regionali o Organismi di controllo).

II. Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.

Individuazione puntuale degli impegni post pagamento a carico delle associazioni e delle penalità connesse; monitoraggio e verifiche presso i singoli agricoltori.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta

compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per la lista dei regimi di qualità riconosciuti e ammissibili ai sensi della presente misura si rinvia all'elenco già riportato nel paragrafo delle "condizioni di ammissibilità".

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche.

Punto e) Misura 7 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Nei paragrafi relativi ai Beneficiari, nelle singole tipologie di operazione 7.1.1, 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1 e 7.7.1 della misura 7, si apportano le seguenti modifiche

| Tipologia di operazione | Attuale versione del testo | Modifica proposta |
|--------------------------------|---|--|
| 7.1.1 | Soggetti pubblici relativamente ai piani dei villaggi | Enti pubblici relativamente ai piani dei villaggi |
| 7.2.1 | Enti pubblici territoriali, anche associati | Enti pubblici anche associati |
| 7.4.1 | Enti locali e loro associazioni e imprese sociali | Enti pubblici anche associati |
| 7.5.1 | Soggetti pubblici, Enti gestori di Aree protette | Enti pubblici (Enti gestori di Aree protette) * |
| 7.7.1 | Soggetti pubblici e privati | Enti pubblici e soggetti privati |

(*) Relativamente alla tipologia di operazione 7.5.1 si ritiene che l'esplicito riferimento agli enti gestori delle aree protette potrebbero anche essere eliminato in quanto ai sensi del diritto amministrativo rientrano fra gli enti di diritto pubblico, pertanto dovrebbero essere ricompresi negli Enti pubblici che è una definizione molto generale.

Punto f) Misura 7, sotto misura 7.1, tipologia di operazione 7.1.1 – sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché dei piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone alto valore naturalistico.

Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

7.1.1 Elab. e aggiornamento Piani aree Nat. 2000 e dei siti ad alto valore natural. e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la realizzazione degli interventi relativi alla pianificazione delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli", della pianificazione e relativi strumenti attuativi riferiti alle zone ad alto valore naturalistico presenti nel territorio regionale ed alla definizione dei piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali.

La situazione di pianificazione indicativa è la seguente:

- i nuovi piani Natura 2000 che saranno predisposti sono 17;
- il numero di piani Natura 2000 che saranno aggiornati è 4;
- il budget provvisorio stanziato per la redazione dei nuovi piani e per l'aggiornamento dei piani Natura 2000 è pari a 1.500.000,00 €.

Nei piani oggetto di intervento saranno previsti interventi volti al contenimento e riduzione delle pressioni generate dall'inquinamento sui corsi d'acqua finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva quadro sulle Acque.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

Contributo in conto capitale.

Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche
- Direttiva 2009/147/CE (Uccelli) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e ss.mm.ii
- Direttiva 2000/60/CEE inerente la tutela delle Acque
- Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"

Beneficiari

- Soggetti gestori di aree Natura 2000 o di siti ad alto valore naturalistico privati e pubblici ivi compresa la Regione Lazio.
- Soggetti pubblici relativamente ai piani dei villaggi.

Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le spese per pianificazione, compresi studi, rilievi, accertamenti, indagini di campo, sopralluoghi e consulenze specialistiche

Condizioni di ammissibilità

La pianificazione delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli” e la pianificazione e relativi strumenti attuativi riferiti alle zone ad alto valore naturalistico presenti nel territorio regionale possono essere realizzate esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”;
- aree C “Aree rurali intermedie”;
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

E' ammesso il finanziamento anche per l'elaborazione di piani relativi ad aree che ricadono parzialmente in zona A – Poli urbani, in continuità territoriale e in proporzione comunque non superiore al 25% rispetto al totale della superficie interessata dal piano. Il contributo non potrà tuttavia essere concesso per la parte del Piano ricadente in zona A – Poli urbani, come specificato successivamente in riferimento agli importi del sostegno.

La definizione dei piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree C “Aree rurali intermedie”;
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione si basano sui seguenti principi:

- aree naturali sprovviste di adeguati strumenti di gestione e pianificazione e dei relativi strumenti attuativi;
- contenimento e riduzione delle pressioni generate dall'inquinamento sui corsi d'acqua finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva quadro sulle acque;
- unioni di comuni o loro associazioni, comunità montane;
- attivazione all'interno di un progetto pubblico integrato;
- priorità zone C e D non ricadenti in aree interne interessate dalla strategia regionale;
- priorità comuni ricadenti in aree svantaggiate montane.

Gli interventi potranno rientrare tra quelli ammissibili solo nel caso di superamento di un punteggio minimo, per la garanzia della qualità dei progetti ammessi a finanziamento, stabilito nell'avviso pubblico.

| |
|--|
| |
|--|

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 200.000,00 €.

L'intensità del sostegno è stabilita nella misura del 100% dell'investimento ammesso a finanziamento.

Nei casi in cui il territorio soggetto a pianificazione ricada parzialmente in zona A - Poli urbani, in proporzione comunque non superiore al 25% del totale della superficie interessata dal piano, l'aiuto concesso sarà limitato alla parte del Piano riferita alle zone B, C o D e sarà ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale dell'area soggetta a pianificazione ricadente in zona A – Poli urbani sul totale del territorio interessato dal piano.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP 11 - Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n.

807/2014

| |
|--|
| |
|--|

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

| |
|-----------------|
| Non pertinente. |
|-----------------|

Punto h) Misura 16, sotto misura 16.1 – sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e sottomisura e sotto misura 16.2 – Sostegno a progetti pilota ed allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Nei capitoli concernenti la descrizione della Misura 16, delle sotto misure 16.1 e 16.2, ed il piano finanziario della misura 16 si apportano le seguenti modifiche.

8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo Per Lo Sviluppo Rurale (FEASR), artt. 35, 45, 55, 56 e 57.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 70.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 e Regolamento Esecutivo (UE) n.808/2014.

8.2.14.2. *Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali*

Caratteristica della misura è quella di coinvolgere due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto. E' quindi finalizzata a promuovere l'approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all'approccio singolo.

Tenendo conto che più della metà delle aziende agricole regionali rilevate nell'ultimo censimento agricolo si collocano in una condizione di marginalità, per tali aziende la possibilità di recuperare valore aggiunto è un fattore di sopravvivenza. La frammentazione del sistema produttivo, unitamente alla dimensione contenuta delle aziende ed alla loro difficoltà di comunicazione, oltre ad incidere in modo particolare sulla loro redditività rende maggiormente difficili i rapporti nelle diverse filiere, il ricorso all'aggiornamento, all'introduzione di investimenti innovativi e all'attuazione, in genere, di progetti che hanno un'ampia ricaduta, sia in termini territoriali sia di numero di soggetti coinvolti che i rapporti di cooperazione in genere possono invece favorire consentendo il raggiungimento di una massa critica necessaria e sufficiente per poter superare gli ostacoli iniziali.

Ciò è tanto più vero quando dall'aspetto imprenditoriale si passa a quello ambientale e sociale in cui gli attori interessati sono un numero rilevante, non direttamente collegati tra loro e con scarsa consapevolezza di appartenenza.

E' questo il caso in particolare dell'innovazione ove è necessario favorire la partecipazione diretta delle aziende, sia in fase di introduzione delle innovazioni che nella loro diffusione agli altri attori del medesimo settore. Ciò è sottolineato nei dati emersi nell'analisi di contesto che se da una parte fanno rientrare la regione Lazio tra quelle posizionate meglio in termini di "innovation follower", dall'altra sottolineano una certa debolezza di trasferimento di innovazione in campo agricolo a fronte di un elevato fabbisogno.

Per l'aspetto innovazione la misura è volta a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel

settore agricolo, alimentare e forestale ma anche, trasversalmente, le attività di natura economica, ambientale e sociale, servendo in particolare al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione per la produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI).

La cooperazione è pertanto volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti da mettere a sistema superando gli svantaggi della frammentazione.

La trasversalità della Misura è testimoniata dalla varietà dei fabbisogni sui quali andrà ad incidere:

F2. Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende

F3. Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale

F4. Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale

F10. Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali

F16. Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta F17. Sostenere la cooperazione tra i produttori locali

F18. Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera

F22. Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale

F23. Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale F24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale

F25. Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi

F27. Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi

F29. Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli

F33. Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare

F35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale

F36. Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche

F39. Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali

F40. Migliorare la capacità progettuale degli attori locali

F41. Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali

F43. Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali

Si riporta di seguito la tabella relativa alle misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

La misura prevede interventi che sostengono forme di cooperazione fra almeno due soggetti, appartenenti a diverse categorie di operatori del settore agricolo, forestale e alimentare, nonché altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale, contribuisce a favorire lo scambio di conoscenze con l'obiettivo di generare nuove idee e trasformare la conoscenza in soluzioni mirate da applicare con rapidità nelle aziende e nel territorio rurale.

La misura contribuisce al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dal basso grado di coordinamento degli attori del sistema regionale della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura, dalla scarsa condivisione di informazioni e conoscenza fra mondo produttivo e mondo della ricerca e dell'innovazione e dalla frammentazione strutturale dei sistemi agricoli regionali.

La misura contribuisce inoltre allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali ed è coerente con la Strategia UE "Europa 2020".

La misura ha dunque un forte carattere trasversale, rappresentando una modalità differente di operare per il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità che sono comunque target per altre misure.

Determinate operazioni all'interno della misura perseguono il raggiungimento degli obiettivi trasversali legati all'innovazione o finalizzati a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

Gli obiettivi delle sopradette focus area sono raggiunti attraverso diverse sottomisure e operazioni specificamente volte a supportare aggregazioni per singoli aspetti.

Le forme di cooperazione sostenute dalla presente misura sono:

- rapporti di cooperazione tra più operatori dei settori agricolo, forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità del PSR del Lazio, tra cui associazioni di produttori, cooperative e le organizzazioni professionali del settore;
- poli e reti di nuova costituzione oppure, qualora già esistenti, che intraprendono nuove attività;
- gruppi operativi (GO) del PEI.

Tenuto conto anche del punto di debolezza W3 dell'analisi SWOT, la cooperazione è volta a:

- offrire nuove opportunità per unire un gran numero di soggetti al fine di superare gli svantaggi della frammentazione;
- sostenere la copertura dei costi organizzativi;
- sostenere alcune forme di cooperazione ad ambito locale;
- sostenere un gruppo esistente di soggetti cooperanti a intraprendere un nuovo progetto comune.

Codice

Denominazione

- 16.1 sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità;
- 16.2 sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;
- 16.3 cooperazione tra piccoli operatori nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo e il marketing turistico;
- 16.4 sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e di mercati locali;
- 16.5 supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso;
- 16.8 sostegno per la elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti;
- 16.9 sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, supportato dalla comunità agricola e istruzione per l'ambientale e il cibo.
- 16.10 sostegno per la cooperazione all'interno della Filiera Organizzata

Nella seconda tabella che segue sono rappresentate le modalità di sostegno e la combinazione di Misure previste per le diverse operazioni della Misura 16.

Qualora il sostegno sia erogato in forma di "importo globale" e il progetto attuato prevede interventi che rientrano nell'ambito di un'altra misura del programma, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1305/2014, si applicano le intensità massime di aiuto e gli importi massimi previsti nella misura di riferimento.

Poli e reti possono essere destinatari del finanziamento per alcune operazioni della presente Misura. A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno è disponibile solo per i poli e le reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Onde evitare ogni sovra compensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra i sistemi informativi nazionali, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

| Cod. | Misure/sottomisure/operazioni previste | Fabbisogni associati | Focus area diretta | Focus area indiretta |
|--------|---|---|--------------------|--------------------------------------|
| 16.1.1 | Supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola | <p>F.2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende</p> <p>F.3 favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale e aziendale</p> <p>F.4 aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale</p> <p>F.43 stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali</p> | 1 B | 2A, 3A, 4A, 4B 4C, 5B, 5C, 5D, 5E |
| 16.2.1 | Supporto ai progetti pilota | <p>F.2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende</p> <p>F.3 favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale e aziendale</p> <p>F.4 aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale</p> <p>F.43 stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali</p> | 1 B | 2A, 3A, 4A, 4B 4C, 5B, 5C, 5D, 5E |
| 16.3.1 | Cooperazione tra gli operatori commerciali nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo/marketing turistico | <p>F.10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali</p> <p>F.40 migliorare la capacità progettuale degli attori locali</p> <p>F.41 organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali</p> | 6A | 1B, 6B |
| 16.4.1 | Supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati locali | <p>F.16 favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta</p> <p>F.40 migliorare la capacità progettuale degli attori locali</p> | 3A | 1B, 6B |

| | | | | |
|--------|---|---|----|------------------|
| 16.5.1 | Supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso | <p>F.22 consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale</p> <p>F.24 tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale</p> <p>F.25 ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi</p> <p>F.27 riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi</p> <p>F.29 favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanze organiche nei suoli</p> <p>F.36 ridurre i livelli di emissione di gas effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche</p> | 5D | III 4A 413 4C 5E |
| 16.8.1 | sopporto per la progettazione di piani di gestione forestale con strumenti analoghi | F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale | 5E | 1B |
| 16.9.1 | supporto per la diversificazione e delle attività agricole in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per la comunità e/o educazione ambientale/alimentare | <p>F.10 Stimolare la diversificazione e delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali</p> <p>F.39 favorire la realizzazione di azioni di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali</p> | 6A | 1B, 6B |

| | | | | |
|---------|---|---|----|--------|
| 16.10.1 | supporto alla cooperazione per Progetti della Filiera Organizzata | <p>F.17 sostenere la cooperazione tra i produttori locali</p> <p>F.18 miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera</p> <p>F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare</p> <p>F.35 incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale</p> | 3A | 1B, 5C |
|---------|---|---|----|--------|

| CODICE | DENOMINAZIONE | MODALITA' SI SOSTEGNO | TIPOLOGIA DI MISURE/SOTTOMISURE/OPRAZIONI IN COMBINAZIONE |
|--------|---|-----------------------------|---|
| 16.1 | Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI | incentivo alla cooperazione | Tutte |
| 16.2 | Progetti pilota | Importo globale | Tutte |
| 16.3 | Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo e la commercializzazione dei servizi turistici | incentivo alla cooperazione | Tutte quelle delle sottomisure 4.1 e 4.2. |
| 16.4 | Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali | Importo globale | Misura 1, 2, 6 e sottomisure 4.1, 4.2 |
| 16.5 | Cooperazione nelle pratiche ambientali | incentivo alla cooperazione | Misure 10 e 11 e sottomisure 4.4 e 5.1 |
| 16.8 | Cooperazione per la elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti | Importo globale | Nessuna |
| 16.9 | Cooperazione per attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale e alimentare | Importo globale | Sottomisure 6.2, 6.3, 6.4, 7.4 e 7.7 |

| | | | |
|-------|--|-----------------------------|---|
| 16.10 | Cooperazione all'interno della Filiera Organizzata | incentivo alla cooperazione | Misure 1, 3, 9, cooperazione 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 |
|-------|--|-----------------------------|---|

8.2.14.3.2. 16.1.1 Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi dei PEI

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

Sottomisura:

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è lo strumento con cui il PSR del Lazio sostiene l'avvio e il funzionamento di team di progetto funzionali alla costituzione di Gruppi Operativi per l'innovazione promuovendo una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva perseguendo prioritariamente gli obiettivi di cui alla priorità 1, focus area 1B, le focus area 2A, 3A, P4, 5B, 5C, 5D, 5E e 6C e le finalità del PEI di cui all'articolo n. 55 paragrafo 1 del Regolamento N.1305/2013.

In particolare la FA 1B) persegue le seguenti finalità:

promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima e la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agro ecologici operando in armonia con le risorse naturali essenziali da cui dipendono l'agricoltura e la selvicoltura;

- contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi;
- migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi;
- creare proficue sinergie mettendo in collegamento la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.

Al fine di perseguire gli obiettivi prioritari dell'Unione in materia di sviluppo rurale, con particolare riguardo a quello di promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale attraverso un approccio interattivo, la sottomisura prevede il sostegno alla cooperazione tra beneficiari diversificati. Ciò attraverso il sostegno di team di progetto, potenziali Gruppi Operativi (G.O.) di livello

regionale e interregionale, al fine di concretizzare un'idea progettuale in una proposta progettuale esaustiva da presentare nell'ambito della sottomisura 16.2. Durante la fase di avvio/costituzione, i potenziali G.O. sviluppano l'idea progettuale che affronti in modo innovativo uno specifico problema comune, possono svolgere attività di animazione sul territorio al fine di trovare i partner necessari all'implementazione del progetto, e si candidano alla partecipazione al bando della sottomisura 16.2.

Pertanto l'idea progettuale di un potenziale gruppo operativo deve essere collegata a uno specifico problema reale e concreto o volta a cogliere un'opportunità che può portare a una soluzione innovativa. Il gruppo operativo che si costruirà intorno all'idea progettuale prima (e alla proposta progettuale poi) deve essere costituito unicamente da quei partner/soggetti che sono pertinenti e necessari per un particolare progetto. Ciò implica che, una volta che il progetto è concluso in tutta la sua fase realizzativa e i risultati sono stati disseminati, il gruppo operativo è da

considerarsi sciolto. Tuttavia, gli stessi partner, se pertinenti e necessari per un altro progetto, possono istituire un nuovo gruppo operativo per occuparsi di un nuovo progetto, che dovrà essere sottoposto a selezione nell'ambito di un nuovo bando pubblico.

La presente sottomisura sostiene la costituzione dei potenziali GO in coerenza con la finalità di sviluppo dell'innovazione. Attraverso tale misura sono finanziati soltanto costi di costituzione e funzionamento e non sono finanziati i costi di progetto.

Il modello procedurale ed organizzativo attuativo delle sotto-misure 16.1 e 16.2 prevede, in una prima fase operativa, la selezione dei potenziali GO (team di progetto), anche incompleti, nell'ambito della sottomisura 16.1. I potenziali GO potranno costituirsi ed avviare le proprie attività, attuando un "piano di azione" che dovrà portare alla finalizzazione/concretizzazione dell'idea progettuale (come presentata in risposta al bando pubblico per la sottomisura 16.1) in una proposta progettuale solida ed esaustiva (per risolvere un problema concreto attraverso l'introduzione di una innovazione di processo o di prodotto) da presentare in risposta al bando pubblico per la sottomisura 16.2.

Le idee progettuali presentate dai potenziali GO, selezionate e ritenute ammissibili al finanziamento, dovranno essere basate su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell'agroalimentare, ed essere coerenti con l'analisi di contesto, con le SWOT e la strategia definita per l'attuazione del programma, avendo ricadute prevalenti per il settore primario. ~~I temi di interesse regionale saranno specificati nei bandi pubblici adottati per l'attivazione della misura.~~

Il potenziale GO selezionato potrà svolgere le attività previste, ivi compresa un'animazione sul territorio per completare il gruppo di soggetti necessari e funzionali al progetto, e avere quale finalità la finalizzazione di uno specifico "progetto pilota" con il quale partecipare al bando pubblico attivato con la sottomisura 16.2 e, se selezionato, realizzato con il contributo previsto dalla stessa.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale per il sostegno ai costi di cooperazione. Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale. Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno della misura/sottomisura di riferimento.

Il sostegno è erogato per una durata coerente con il tempo necessario alla finalizzazione dello specifico progetto pilota, all'individuazione dei partner e agli eventuali studi propedeutici e/o di fattibilità e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006; REG. (UE)

N. 1291/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE; Legge Regionale 04 Agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio".

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 70, in materia di ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

E' beneficiario della sottomisura almeno uno dei componenti del potenziale Gruppo Operativo del PEI.

Possono partecipare alla fase di costituzione di un Gruppo Operativo del PEI imprese agricole e forestali, singole o associate, imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, soggetti pubblici e privati appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione. Possono partecipare anche soggetti beneficiari in forma aggregata, come associazioni/organizzazioni di produttori o reti di impresa.

Il costituendo GO, se selezionato a seguito della partecipazione al bando pubblico, dovrà formalmente costituirsi in forma associativa o societaria oppure in associazione temporanea di scopo.

I soggetti che partecipano al potenziale GO possono attivare e realizzare sul territorio anche azioni di informazione e animazione e inglobare nella costituzione del potenziale GO nuovi soggetti che partecipano al processo di costruzione e consolidamento dell'innovazione qualora gli stessi svolgano un ruolo attivo e necessario per il progetto. Si specifica, pertanto, che i "broker dell'innovazione" come tali non si configurano come beneficiari della misura anche se le attività svolte dagli stessi potranno essere ricomprese nell'ambito delle spese di animazione previste e realizzate nel piano delle attività dei potenziali GO e come tali ritenute

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibile le spese per:


- avvio dei Gruppi Operativi del PEI;
- costituzione dei Gruppi Operativi del PEI.

Il sostegno viene concesso esclusivamente per i costi di cooperazione legati alle spese per la costituzione e per la realizzazione delle attività previste nella fase di avvio, ed in particolare sono ammissibili:

- spese amministrative e legali di costituzione;
- studi propedeutici, di fattibilità e progettazione;
- animazione effettuata anche da un intermediario dell'innovazione il cui svolgimento è riconosciuto nell'ambito delle attività del potenziale gruppo operativo;
- attività di coordinamento e di esercizio della cooperazione: personale in forza al soggetto coordinatore;
- spese di missione;
- spese generali: così come dettagliate al capitolo 8.1 del PSR comprensive anche di materiali di consumo e affitto sale riunioni;

Sono escluse le spese sostenute dai singoli componenti il gruppo cooperante per l'esercizio della propria attività ordinaria e per gli investimenti previsti nel progetto collettivo da essi realizzate.

I GO del PEI operano rapportandosi alla Rete del Partenariato Europeo per l'Innovazione e della Rete



rurale Nazionale di cui agli articoli 53 e 54 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Nel caso di cooperazione con soggetti che operano in altre regioni il costo per costituzione e funzionamento del gruppo operativo sarà sostenuto interamente da una sola Regione. Nel caso in cui sarà la Regione Lazio a sostenere le spese di costituzione e funzionamento del gruppo operativo l'AdG verificherà il rispetto delle clausole previste dall'Art. 70 (2).

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I potenziali Gruppi Operativi partecipano al bando pubblico per la loro selezione e presentano, a tale scopo, la domanda di sostegno che deve contenere l'idea progettuale che dimostri come il team di progetto abbia chiaro il percorso da fare per risolvere il problema concreto. L'idea progettuale deve, come minimo:

- riportare la descrizione del problema da risolvere e di come si intende affrontarlo (idea progettuale);
- indicare gli obiettivi da perseguire ed i risultati attesi;
- riportare l'elenco dei soggetti coinvolti;
- riportare le attività che si intendono realizzare nella fase di avvio/costituzione/setting up
- definire la spesa prevista per la fase di avvio.

I soggetti cooperanti, qualora il progetto del GO sia finanziato sulla sottomisura 16.2, devono sottoscrivere un accordo collettivo, disciplinato da detto regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale, evitando conflitti di interesse. I soggetti beneficiari dell'aiuto sono responsabili dell'attuazione del piano.

Lo stesso gruppo operativo può presentare un solo piano relativo ad una sola idea progettuale da cui dovrà derivare un progetto pilota da presentare sulla 16.2.

Le imprese agricole e forestali e agroindustriali, singole o associate non devono avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta, a titolo oneroso, con strutture che distribuiscono sul mercato prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la silvicoltura, o con le società titolari di autorizzazione di prodotti e di mezzi tecnici per l'agricoltura e la silvicoltura.

Il potenziale GO del PEI deve coinvolgere, anche nella fase di avvio per la presentazione della domanda di

sostegno sulla sottomisura 16.1, almeno due soggetti e tra questi obbligatoriamente:

a) imprenditori agricoli o forestali, singoli o associati.

b) organismo riconosciuto, pubblico o privato, appartenente al mondo della ricerca e sperimentazione.

Le idee progettuali che non sono coerenti con gli obiettivi del PEI e/o con i fabbisogni del territorio e/o con le priorità del PSR sono esclusi come pure la cooperazione tra un industria alimentare e un ente di

ricerca non è eleggibile in quanto non riferita al settore agricolo-forestale.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei beneficiari si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- grado di coerenza dell'idea progettuale con gli obiettivi del PEI;
- grado di coerenza dell'idea progettuale con i fabbisogni del territorio;
- grado di coerenza dell'idea progettuale con le priorità del PSR;
- potenziale che il risultato del progetto pilota sia messo in pratica con successo;
- rispondenza alle priorità d'intervento e focus area.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo pari al 100% del costo totale ammissibile, fino ad un massimo di 20.000,00 € per progetto.

Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale. Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno della misura/sottomisura di riferimento.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione;
- CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;

- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari;
- APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento;
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici;
- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati, laddove applicabile;
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Onde evitare ogni sovra-compensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Il piano deve contenere l'idea progettuale e descrivere il problema concreto che si vuole affrontare e come si intende risolverlo, i risultati attesi e il contributo all'obiettivo del PEI di incrementare produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse, le attività di divulgazione e trasferimento previste, il crono programma, il budget complessivo ripartito per ogni singola attività e per singolo partner e i soggetti referenti delle azioni.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale. I GO potranno operare anche sul restante territorio dell'Unione Europea mediante accordi delle AdG relativamente a tematiche di interesse comune.

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.3. 16.2.1 "16.1 + 16.2" sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la sottomisura potranno essere finanziati e realizzati "progetti pilota" derivanti dallo sviluppo dell'idea progettuale da parte di potenziali GO nell'ambito della sottomisura 16.1.

La sottomisura risponde direttamente al fabbisogno 2 coerentemente con gli obiettivi delle focus area 1B e delle focus area 2A, 3A, P4, 5B, 5C, 5D, 5E e 6C.

Il sostegno è concesso per la realizzazione di progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agroalimentare e forestale sui settori già attivi o attivabili nel contesto regionale.


Possono essere oggetto di aiuto anche attività di ricerca purché necessarie per il progetto selezionato e attività dimostrative volte alla disseminazione dei risultati del progetto. Poiché il GO è composto di diverse categorie di partner, gli interventi sono funzionali alla co-creazione di nuova conoscenza, alla immediata validazione delle innovazioni introdotte grazie alla presenza della componente agricola e/o forestale nel GO e alla diffusione degli esiti ottenuti. Gli interventi devono riguardare la fase pre- competitiva del processo, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione.

I progetti saranno sostenuti se finalizzati:

- al miglioramento della competitività delle aziende, anche attraverso nuovi sbocchi sul mercato, all'adattamento delle produzioni in rapporto al cambiamento climatico, al miglioramento dei processi di trasformazione e conservazione dei prodotti, alla diminuzione dell'impatto ambientale nelle pratiche agroalimentari e forestali;
- a sviluppare nuovi prodotti, nuove pratiche, nuovi mercati, nuovi processi e nuove tecniche nel settore alimentare, agricolo, forestale o a carattere ambientale;
- al recupero di prodotti processi e pratiche abbandonati purché dimostrino un aumento della competitività e/o una evidente vocazione ambientale.

Le attività di validazione/verifica che potranno essere realizzate dai GO per la definizione e messa a punto dell'innovazione sono specifiche e funzionali alla dimostrazione delle validità della stessa.

Nell'ambito della presente sottomisura, il sostegno può essere concesso per attività dimostrative **unicamente** legate alla disseminazione dei risultati del progetto e sulla base di quanto previsto nella proposta di progetto selezionata. Nella misura 1.2 le attività dimostrative sono realizzate da soggetti diversi dai GO e con specifiche competenze in ambito formativo, e sono volte, inoltre, alla dimostrazione della validità di tecniche moderne, anche innovative, per la gestione e la conduzione aziendale.



8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, par 6.

Per i progetti che prevedono investimenti materiali è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa a fronte di presentazione di garanzia come stabilito nel paragrafo 8.1.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento generale di esenzione (Reg (UE) N.800/08).
- Orientamenti Aiuti di Stato.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari


Gruppi Operativi del PEI che si sono costituiti e che hanno svolto attività nell'ambito della sottomisura 16.1 del PSR del Lazio.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purchè necessarie per la realizzazione del progetto selezionato:

- spese per l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, compreso materiale informatico ove più conveniente rispetto all'acquisto;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici ~~e di brevetti, licenze diritti d'autore e marchi commerciali strettamente connessi e necessari per il progetto;~~
- **acquisizione ai fini dell'uso di brevetti, licenze diritti d'autore e marchi commerciali strettamente connessi e necessari per il progetto;**
- consulenze esterne qualificate e formazione del personale strettamente connessi e necessarie alla realizzazione del progetto;
- materiali e manodopera per la realizzazione di prototipi;
- spese per la diffusione dei risultati del progetto;
- spese per missioni e spostamenti;
- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- materiali di consumo, analisi, test e prove;
- spese generali così come dettagliate al capitolo 8.1 del PSR.

Nel caso di cooperazione con soggetti che operano in altre regioni il costo per gli investimenti sarà sostenuto da ciascuna regione o stato membro in base alla sede delle operazioni come indicato nell'accordo sottoscritto con l'AdG competente.



8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al bando, il potenziale Gruppo Operativo dovrà:

1. essere composto da almeno due soggetti. La partecipazione della componente agricola o forestale e del mondo della ricerca e sperimentazione è obbligatoria;
2. dotarsi di un regolamento interno
3. impegnarsi a diffondere i risultati del progetto come minimo attraverso il network europeo EIP- AGRI
4. presentare un piano di progetto contenente i seguenti elementi:
 - indicazioni di dettaglio circa gli obiettivi in relazione al problema concreto da risolvere mediante soluzioni innovative individuando chiaramente i risultati attesi e il contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile dell'risorse;
 - finalità, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente (regolamento interno), la tipologia degli interventi da realizzare, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario);
 - attività di divulgazione degli esiti del progetto specificando le modalità per il trasferimento dei risultati del progetto e delle conoscenze acquisite in modo da garantire adeguatamente l'intercettazione dei potenziali soggetti interessati almeno in ambito regionale;
 - un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto.

Inoltre il progetto dovrà:


1. riguardare nuove o diverse azioni per gli attori interessati rispetto alla pratica ordinaria che si sostanzino in un nuovo progetto cooperativo;
2. riguardare la fase pre-competitiva del ciclo produttivo (sperimentazione e verifica);
3. prevedere una durata massima di tre anni. La durata è prorogabile di ulteriori 6 mesi in casi debitamente giustificati. In caso di progetti particolarmente complessi è possibile una suddivisione in due fasi operative pluriennali con attivazione del finanziamento della fase successiva a seguito di conclusione positiva della fase precedente. Se nella prima fase del progetto i risultati non sono positivi o non all'altezza delle aspettative, è possibile interrompere il progetto e richiedere il pagamento per le attività svolte nella prima fase purchè sia dimostrato lo svolgimento delle attività previste nella prima fase.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

I progetti che non sono coerenti con gli obiettivi del PEI sono esclusi come pure la cooperazione tra un'industria alimentare e un ente di ricerca non è eleggibile in quanto non riferita al settore agricolo- forestale.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei criteri di selezione terrà conto dei seguenti principi:



competitività e pratiche ambientali sostenibili;

- ricaduta del progetto nella pratica;
- qualità tecnica e sperimentale del progetto, progetto ben definito in tutti i particolari tecnici e finanziari, buona coordinazione delle attività (cronoprogramma e gestione);
- rapporto costi/benefici del progetto;
- livello e qualità di diffusione dei risultati;
- valore aggiunto previsto dal progetto rispetto alle conoscenze disponibili;
- congruenza GO con obiettivi del progetto.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo erogato è pari al 100% del costo ammissibile

Per le tipologie di spesa riconducibili ad altre misure/sottomisure del PSR l'intensità di aiuto è quella stabilita dall'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013 propria della misura a cui si riferisce l'operazione ammessa a sostegno.

Il costo totale del progetto non dovrà essere superiore a 200.000,00 €. Sulla base dell'esperienza acquisita nella programmazione passata, tale importo si ritiene congruo nel verificare il carattere di effettiva innovatività dell'iniziativa proposta e per svolgere le necessarie attività dimostrative per la diffusione dei risultati

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione;
- CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;
- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovra-compensazione.

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari;
- APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento;
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici;
- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati, laddove applicabile;
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Specificazione delle caratteristiche dei progetti pilota, cluster, reti, filiere corte e mercati locali.

I progetti debbono obbligatoriamente riguardare nuove o diverse azioni per gli attori interessati rispetto alla pratica ordinaria e dovranno far parte di un'azione pianificata specifica con dei risultati attesi chiaramente definiti e devono riguardare la fase pre-competitiva del ciclo produttivo.

Non sarà finanziato il funzionamento di gruppi o reti già esistenti qualora non formalizzino un nuovo progetto o delle nuove azioni.

I progetti dovranno essere proposti da aggregazioni formate almeno da due partner tra i quali: imprese agricole o forestali, singole o in associazione, ed enti di ricerca pubblici o privati.

Nuova versione paragrafo 10.3.14 (Piano finanziario , Misura 16)

| Misura | Contributo totale dell'Unione |
|----------------------------|-------------------------------|
| M16 Cooperazione (art. 35) | 4.164.645,00(2A) |
| | 3.096.797,00 (2A) |
| | 4.164.645,00(3A) |
| | 2.600.579,00 (3A) |
| | 1.484.773,00(P4) |
| | 394.585,00(5B) |
| | 178.986,00(5C) |
| | 599.709,00(5D) |
| | 994.294,00(5D) |
| | 1.101.065,00(5E) |
| | 1.280.051,00(5E) |
| | 749.636,00(6A) |
| | 94.864,00(6C) |
| TOTALE | 10.779.700 |

Punto i) DEMARCAZIONE OCM OLIO DI OLIVA

Si modifica la sezione relativa all'OCM Olio di Oliva di cui al capitolo 14 del PSR come da testo a seguire:

La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM olio di oliva e PSR è assicurata da quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 611/14 e 615/2014 il quale garantisce il *no double funding* (esclusione del doppio finanziamento). In particolare:

~~—l'art. 3 del Reg. (UE) 611/2014 stabilisce che le Organizzazioni di Produttori, e loro forme associative, riconosciute ai sensi dell'articolo 152 del Reg. UE 1308/13 per il settore olio di oliva e olive da tavola non possono accedere, per le misure ammissibili in OCM alle analoghe azioni del PSR;~~

~~—l'art. 4 del Reg. (UE) 611/2014 stabilisce che per garantire l'ottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a) del medesimo articolo, le organizzazioni beneficiarie si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate a norma dell'articolo 29 del Reg. (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione.~~

~~Le attività di formazione, l'informazione e la consulenza rivolte ad aziende olivo oleicole di soci di OP viene erogata nell'ambito dei Programmi di attività dell'OP, mentre nell'ambito del PSR ai soci di OP potranno essere finanziate formazione, informazione e consulenza per tutte le altre materie.~~

~~Ad ogni modo, le organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e organizzazioni "inter branch" come riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 devono impegnarsi per iscritto, per proprio conto e per conto dei loro membri associati, a rinunciare a qualunque finanziamento concesso nell'ambito di qualsiasi altro strumento finanziario dell'Unione per quelle misure già finanziate nell'ambito dell'articolo 29 del suddetto regolamento.~~

Le Organizzazioni di Produttori (OP), le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e beneficiarie dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate e previste dall'articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione, così come previsto dall'articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

Le misure da realizzare su iniziativa delle Organizzazioni Beneficiarie nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come le attività di consulenza, formazione e informazione, dimostrazione e Assistenza Tecnica Specialistica verranno finanziate nell'ambito dei Programmi di sostegno (OCM).

Sono finanziati inoltre, nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola", gli investimenti sostenuti dalle Organizzazioni Beneficiarie in attività fisse per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola per un investimento complessivo non superiore ad Euro 200.000,00.

Nell'ambito del PSR LAZIO 2014/2020 potranno essere finanziate tutte le tipologie di investimento per le misure/operazioni non effettivamente finanziate dai "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola", così come gli investimenti aziendali individuali che non sono effettivamente finanziati dai Programmi sopra richiamati.